



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 15 novembre 2024

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 mai 2010¹ concernente l'immissione
sul mercato di prodotti fitosanitari,
decide:

Il prodotto fitosanitario

Helicovex (W 6879, 0,0125 % Helicoverpa armigera-NPV. HearNPV)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato
alle condizioni seguenti:

Utilizzazione autorizzata:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Orticoltura			
Cece, Mais dolce	<i>Elotide del cotone</i> (<i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i>)	Dosaggio: 0,2 L/ha Termine d'attesa: 7 giorni	1, 2

Condizioni d'uso

- 3 trattamenti ogni generazione.
- Intervalli tra i trattamenti: 8 giornate di sole (una giornata coperta si considera come mezza giornata di sole).

¹ RS 916.161

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

15 novembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

² RS 172.021